



COMUNICATO UFFICIALE N. 115
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 322/AA e N. 323/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Carlo FACCIOLI, Luigi SCURO, e della società A.S.D. REAL TORRE avente oggetto la seguente condotta:

CARLO FACCIOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. REAL TORRE, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato il ruolo di allenatore della squadra della propria società di appartenenza militante nel girone X del campionato di Seconda categoria, al Sig. Scuro Luigi nonostante lo stesso sia sprovvisto della necessaria qualifica allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUIGI SCURO, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente per la società A.S.D. REAL TORRE, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto la funzione di allenatore della squadra della società ASD Real Torre militante nel girone X del campionato di Seconda categoria, pur essendo sprovvisto della necessaria qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. REAL TORRE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Carlo FACCIOLI e Luigi SCURO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi SCURO, e dal Sig. Carlo FACCIOLI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL TORRE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Carlo FACCIOLI, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Luigi SCURO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TORRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 484 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Fortunato ZEKTHI avente oggetto la seguente condotta:

FORTUNATO ZEKTHI, calciatore richiedente il tesseramento per la società Pol. D. Stuoie 1982 Lugo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 20.1.2022 in occasione della richiesta di tesseramento per la società Pol. D. Stuoie 1982 Lugo, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fortunato ZEKTHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fortunato ZEKTHI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina